

## Regolamento di Mediazione di ACCORDIAMOCI S.r.l.

Il presente regolamento, corredato dell'Allegato 1 (Tabella delle indennità), Allegato 2 (Codice Etico) ed Allegato 3 (Scheda di Valutazione) è stato adottato dalla società ACCORDIAMOCI S.r.l. con apposita deliberazione assembleare in data 23 ottobre 2015.

### Articolo n. 1 – Campo di Applicazione del Regolamento

**1.1** Il presente Regolamento di Procedura si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e ai principi indicati nell'articolo 7 del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180.

**1.2** Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'Organismo di mediazione in relazione alle controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento. Esso regola la procedura da seguire presso l'Organismo, deputato a gestire i tentativi di conciliazione a norma del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successivamente ed integrazioni e relative norme attuative, per tutte le procedure vertenti su diritti disponibili.

**1.3** Questo Regolamento si applica alla mediazione di controversie che le parti decidono di avviare:

a) volontariamente b) in forza di clausola contrattuale; c) in forza disposizione legislativa; d) per effetto di un accordo; e) su disposizione del giudice.

**1.4** In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso altro Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. In quest'ultimo caso, i due organismi si accorderanno tra loro quanto alla suddivisione delle spese, e comunque assicureranno la piena riservatezza nella trasmissione dei fascicoli.

### Articolo n. 2 – Introduzione di una domanda di Conciliazione – Divieto di iniziativa officiosa

**2.1** E' in ogni caso vietata l'iniziativa officiosa del procedimento.

**2.2** Il servizio di mediazione può essere rifiutato solo in presenza di gravi e giustificati motivi, oltre che nei casi in cui al suo adempimento ostino norme imperative.

**2.3** La parte che intende attivare il procedimento di mediazione può farlo depositando l'apposita domanda di avvio, in forma congiunta o singola, indirizzata ad ACCORDIAMOCI S.r.l.. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma telematica (pubblicata sul sito [www.accordiamoci.com](http://www.accordiamoci.com)), sia in forma cartacea (da richiedere alla segreteria dell'Organismo o scaricabile dal sito [www.accordiamoci.com](http://www.accordiamoci.com)).

**2.4** La domanda deve in ogni caso contenere:

a) Il nome dell'Organismo di mediazione cui è indirizzata e la sede di riferimento;

b) nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;

c) l'oggetto della mediazione;

d) le ragioni della pretesa;

e) il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile;

f) copia di un valido documento d'identità del richiedente/dei richiedenti; per le persone giuridiche il documento d'identità dovrà essere accompagnato da Visura Camerale aggiornata (non anteriore di 3 mesi) ovvero da altra documentazione idonea a comprovare l'esistenza dei poteri di rappresentanza in capo al richiedente;

g) informativa sulla privacy, debitamente sottoscritta, ai sensi del D. Lgs. 196/2003;

h) attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio e/o di segreteria se ed in quanto dovute;

h) ogni altro documento che si ritenga utile allegare.

**2.5** Sono in ogni caso rimesse alla valutazione delle parti, sotto la loro responsabilità esclusiva, le seguenti indicazioni:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, ivi comprese eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze;

- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo alle fattispecie nelle quali ricorrano i presupposti del litisconsorzio necessario;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla competenza territoriale, all'assistenza legale e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza fino alla conclusione della procedura.

### Articolo n. 3 – Registrazione della domanda di Mediazione

**3.1** Tutte le domande di Mediazione sono numerate progressivamente in ragione d'anno e registrate in apposito elenco in ordine cronologico di provenienza a cura della segreteria di Accordiamoci S.r.l..

**3.2** L'organismo, prima di procedere alla registrazione della domanda e all'assegnazione alla stessa di un numero di protocollo, verifica la correttezza formale e la completezza dell'istanza, e comunica alla/e parte/i istante/i ogni eventuale elemento integrativo necessario ai fini dell'ammissibilità della domanda.

**3.3** L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento ad essi allegato o formato durante il procedimento.

### Articolo n. 4 – Luogo di svolgimento del procedimento

**4.1** La Mediazione si svolge, ordinariamente, nelle sedi dell'Organismo comunicate al Ministero della Giustizia e competenti per territorio. In alternativa, con il consenso di tutte le parti e del mediatore, l'organismo può ammettere che il procedimento, o parte di esso, si svolga in altro luogo ritenuto più idoneo. In ogni caso, il personale addetto ai compiti di segreteria garantisce la corretta tenuta dei fascicoli e di tutta la documentazione comunque afferente al procedimento di mediazione, curandone il successivo deposito presso la sede principale, per gli adempimenti di legge.

**4.2** Per le comunicazioni tra tutte le parti, per il primo incontro, ed in generale per l'intero procedimento di mediazione, potranno essere utilizzate le procedure telematiche descritte sul sito [www.accordiamoci.com](http://www.accordiamoci.com). L'uso del mezzo telematico potrà essere limitato anche soltanto ad una fase del procedimento di mediazione. La piattaforma on line è stata predisposta al fine di garantire il rispetto delle norme relative alla sicurezza delle comunicazioni e alla riservatezza

### Articolo n. 5 – Nomina del Mediatore

**5.1** In seguito alla registrazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'Organismo provvede alla nomina del mediatore secondo i criteri indicati nel presente articolo. Le parti possono indicare nominativamente uno o più mediatori inseriti nella lista dell'Organismo; tale indicazione, se espressa di comune accordo tra le parti, verrà tenuta in considerazione all'Organismo, pur non assumendo in nessun caso carattere vincolante.

**5.2** Il mediatore è nominato tra coloro i quali, alla data della nomina, risultino accreditati presso l'organismo. La lista dei mediatori, aggiornata, è consultabile sul sito [www.accordiamoci.com](http://www.accordiamoci.com).

**5.3** I mediatori, per essere accreditati presso l'Organismo, dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in generale, ovvero: a) specifica formazione e specifico aggiornamento biennale previsto in generale, acquisiti attraverso enti di formazione accreditati presso il Ministero della Giustizia, anche in presenza di deroghe di fonte normativa, salvo le eccezioni previste dalla legge; b) svolgimento dei tirocini formativi nella misura minima obbligatoria.

**5.4** Nella designazione del mediatore, il Responsabile dell'Organismo tiene in considerazione la nazionalità delle parti, il luogo ove si svolge la procedura di mediazione, la disponibilità del mediatore e l'esistenza di motivi d'incompatibilità o conflitto d'interessi. Ai fini della nomina del mediatore, il Responsabile dell'Organismo terrà conto altresì della natura della controversia, di eventuali conoscenze tecniche di settore che possano apparire utili, nonché delle specifiche competenze professionali dei mediatori accreditati, desunte anche dal curriculum professionale di ciascuno.

**5.5** Tra i mediatori accreditati, potranno essere designati soltanto coloro i quali: a) siano in possesso di idoneo titolo formativo ed abbiano assolto gli obblighi di aggiornamento professionale e di tirocinio formativo di cui al punto 5.3, salvo le eccezioni previste dalla legge; b) abbiano formalizzato il rapporto professionale autonomo con l'organismo, mediante idoneo atto scritto.

**5.6** In ogni caso, nel rispetto dei criteri definiti nei punti precedenti del presente articolo, la nomina del mediatore è sempre rimessa al Responsabile dell'Organismo, non essendo prevista alcuna forma di turnazione, né alcun titolo di preferenza che operino in via automatica.

#### **Articolo n. 6 – Dichiarazione di indipendenza e di imparzialità del Mediatore**

**6.1** Il mediatore nominato è tenuto a comunicare per iscritto alla segreteria dell'organismo, entro tre giorni dalla designazione, l'accettazione o il rifiuto della stessa. Trascorso inutilmente il suddetto termine, l'incarico s'intenderà declinato e il Responsabile dell'organismo provvederà alla designazione di altro mediatore.

**6.2** Contestualmente all'accettazione della nomina, il mediatore è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti utilizzando il modello predisposto dall'Organismo. La mancata sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità, equivale alla rinuncia all'incarico.

**6.3** In ogni caso risulterà incompatibile con lo svolgimento della funzione il mediatore che rivesta la qualità di Giudice di Pace, fino a quando duri il mandato.

**6.4** Per giustificati motivi o ragioni, la cui valutazione è rimessa al Responsabile dell'Organismo, è possibile procedere alla sostituzione del mediatore nominato in qualsiasi fase del procedimento di mediazione, anche prima dell'avvio del medesimo, con un altro mediatore accreditato.

**6.5** In qualsiasi fase del procedimento di mediazione, il mediatore è tenuto a comunicare qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità e l'indipendenza, e comunque, in ogni altro caso di impedimento, l'Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione applicando i criteri di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

#### **Articolo n. 7 – Co-mediatori – Tirocinanti – Consulenti tecnici**

**7.1** Il Responsabile dell'Organismo, qualora per la particolare complessità della fattispecie, per il numero delle parti coinvolte, ovvero per qualsiasi altra ragione, ritenga utile la gestione del procedimento di mediazione da parte di due o più mediatori, potrà disporre la "co-mediazione". Nei casi in cui l'avvio del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità in relazione al successivo giudizio, la "co-mediazione" disposta dal Responsabile dell'Organismo non comporterà costi aggiuntivi per le parti. In tutti gli altri casi, la "co-mediazione", se disposta dal Responsabile dell'Organismo, potrà comportare una maggiorazione dei costi previa accettazione di tutte le parti del procedimento e fatte salve le eventuali maggiorazioni previste dalla normativa vigente.

**7.2** Accordiamoci S.r.l. è tenuta a consentire, gratuitamente, l'effettuazione del tirocinio assistito previsto dalla vigente normativa. Il candidato tirocinante per essere ammesso alle sessioni dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento per poter essere nominato come mediatore. E' facoltà del Responsabile dell'organismo ammettere al tirocinio formativo anche candidati non in possesso dei suddetti requisiti, compatibilmente al numero delle sessioni di mediazione ed alle richieste di tirocinio pervenute all'organismo. In ogni caso, il candidato potrà essere ammesso al tirocinio soltanto previa firma per accettazione del Codice Etico e del Regolamento dell'Organismo. Il Responsabile dell'organismo definirà il numero massimo di tirocinanti che potranno assistere a ciascuna sessione. Il mediatore non può opporsi alla presenza dei tirocinanti. Ciascun tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza, rispetto all'intero procedimento di mediazione, per ogni singola sessione alla quale partecipa.

**7.3** Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il mediatore può avvalersi di ausiliari, previo consenso di tutte le parti del procedimento. La liquidazione dei compensi spettanti agli esperti, in mancanza di accordo, sarà calcolata secondo i criteri previsti per i periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori iscritti negli elenchi tenuti presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della mediazione.

#### **Articolo n. 8 – Obblighi del mediatore e dei suoi ausiliari**

**8.1** Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

**8.2** Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

**8.3** Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

**8.4** Le parti e ogni altra persona presenti alle sessioni, ivi inclusi gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono utilizzare come prova, al di fuori del procedimento di mediazione,

suggerimenti, informazioni, circostanze ed in generale qualsiasi elemento che sia stato reso noto durante tutte le fasi del procedimento di mediazione.

#### **Articolo n. 9 – Avvio della Procedura di Mediazione**

**9.1** Successivamente al deposito della domanda nelle forme previste dall'art. 2.3, qualora la stessa non sia congiunta, la segreteria dell'Organismo comunica alla/e parte/i istante/i l'avvenuta registrazione della domanda stessa ed il numero di protocollo assegnato, nei termini più brevi ed al massimo entro tre giorni dalla data di ricezione, con le modalità indicate nell'istanza.

**9.2** Effettuati gli adempimenti previsti all'art. 5 e all'art. 6, la segreteria dell'Organismo provvede entro i successivi 5 giorni a comunicare a tutte le parti, con le modalità indicate nell'istanza, la data fissata per il primo incontro informativo nel rispetto dei termini di legge.

**9.3** La comunicazione alla/e parte/i convocata/e, i cui estremi completi debbono essere forniti dalla parte istante, senza obbligo di verifica da parte di Accordiamoci S.r.l., e senza assunzione di alcuna responsabilità in merito ad ogni eventuale intervento della prescrizione dei diritti e/o decadenza della domanda, deve contenere anche una copia completa dell'istanza di avvio, nonché l'apposito modulo per l'adesione, scaricabile anche dal sito [www.accordiamoci.com](http://www.accordiamoci.com).

**9.4** E' facoltà della/e parte/i convocata/e comunicare alla segreteria dell'Organismo, entro tre giorni antecedenti il primo incontro informativo, la propria adesione, utilizzando a tal fine il modulo allegato alla comunicazione di cui all'art. 9.3 che precede. Unitamente al modulo, ai fini del perfezionamento dell'adesione, la parte è tenuta al versamento delle spese di avvio. Ciascuna parte convocata, perfezionata la propria adesione, potrà richiedere copia della documentazione allegata all'istanza, fatta eccezione per i documenti espressamente riservati all'Organismo e/o al mediatore. Contestualmente, ciascuna parte convocata potrà altresì chiedere il rinvio o l'anticipazione del primo incontro, per una sola volta e fornendo adeguata motivazione; l'organismo, valutata la richiesta, si riserva la facoltà di fissare una nuova data per il primo incontro, fatto salvo in ogni caso il rispetto del termine di cui al successivo art. 10.1.

**9.5** E' facoltà del Responsabile dell'Organismo, fino alla data di svolgimento del primo incontro, di procedere alla corretta determinazione del valore della controversia, a prescindere delle indicazioni delle parti, nei seguenti casi: a) qualora le parti abbiano indicato il medesimo valore ma quest'ultimo risulti non congruo sulla base di elementi certi; b) qualora vi sia divergenza tra le parti sul valore della controversia, in tal caso la determinazione viene rimessa d'ufficio all'Organismo.

**9.6** Nei casi che precedono, il Responsabile dell'Organismo comunicherà alle parti il valore della controversia come sopra rideterminato, che diverrà definitivo in mancanza di osservazioni entro 3 giorni dalla comunicazione. Laddove sorga contestazione in ordine al valore così rideterminato, sarà onere delle parti fornire adeguati elementi a supporto delle rispettive deduzioni. La definitiva determinazione del valore della controversia, è in ogni caso rimessa al Responsabile dell'Organismo, il quale provvederà con decisione motivata, tenendo conto delle osservazioni delle parti.

#### **Articolo n. 10 – Procedimento di Mediazione: Primo Incontro**

**10.1** Il primo incontro dovrà svolgersi necessariamente entro trenta giorni decorrenti dal deposito dell'istanza, e comunque entro il termine massimo come previsto dalla normativa vigente al momento del deposito dell'istanza.

**10.2** Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri del procedimento di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi rappresentare:

a) da persona di propria fiducia munita di procura notarile, generale o speciale, recante espresso conferimento del potere di conciliare e transigere la controversia, senza previsione di limiti di valore né di oggetto.

b) da avvocato regolarmente iscritto all'albo, munito di procura alle liti valida ai sensi delle norme del codice di procedura civile, recante espresso conferimento del potere di conciliare e transigere la controversia, senza previsione di limiti di valore né di oggetto.

**10.3** Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri del procedimento di mediazione in persona del legale rappresentante, ovvero del soggetto titolare del potere di rappresentanza in forza di idoneo atto. In ogni caso è necessario che, entro la data del primo incontro, venga prodotta visura camerale aggiornata non anteriore a 30 giorni la data di cui sopra; i soggetti non iscritti alla Camera di Commercio, dovranno produrre idonea documentazione attestante i poteri di rappresentanza. Tutti i titolari del potere di rappresentanza possono a loro volta farsi rappresentare:

a) da persona di propria fiducia munita di procura notarile, generale o speciale, recante espresso conferimento del potere di conciliare e transigere la controversia, senza previsione di limiti di valore né di oggetto.

b) da avvocato regolarmente iscritto all'albo, munito di procura alle liti valida ai sensi delle norme del codice di procedura civile, recante espresso conferimento del potere di conciliare e transigere la controversia, senza previsione di limiti di valore né di oggetto.

**10.4** Al Condominio è richiesto di partecipare agli incontri del procedimento di mediazione in persona dell'amministratore in carica, il quale è tenuto a fornire la documentazione attestante la sua nomina. L'amministratore, inoltre, dovrà inoltre attestare di essere legittimato ad aderire e partecipare alla mediazione in forza di previa delibera assembleare. All'amministratore, ferme restando le condizioni di cui in precedenza, è consentito farsi rappresentare:

a) da persona di propria fiducia munita di procura notarile, generale o speciale, recante espresso conferimento del potere di conciliare e transigere la controversia, senza previsione di limiti di valore né di oggetto.

b) da avvocato regolarmente iscritto all'albo, munito di procura alle liti valida ai sensi delle norme del codice di procedura civile, recante espresso conferimento del potere di conciliare e transigere la controversia, senza previsione di limiti di valore né di oggetto.

**10.5** I rappresentanti devono produrre l'originale o la copia autentica della procura, devono essere a conoscenza dei fatti nonché degli interessi della parte rappresentata, e devono essere muniti dei necessari poteri per transigere e conciliare la materia controversa.

**10.6** Le parti ed i loro rappresentanti possono farsi assistere da professionista, consulente o persona di propria fiducia nel corso di qualsiasi incontro del procedimento di mediazione. Chiunque partecipi ad un incontro è tenuto a produrre documento d'identità valido e a sottoscrivere l'obbligo di riservatezza.

**10.7** Ciascuna parte ha l'obbligo di farsi assistere da un avvocato regolarmente iscritto all'albo nel corso dell'intero procedimento di mediazione. È consentito all'avvocato di assistere più parti in mediazione a condizione che tra le stesse non sussistano ragioni di conflitto o alternative di interessi. Nelle materie per la quali la mediazione non costituisca condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio, ciascuna parte ha la facoltà di rinunciare all'assistenza legale, dandone espressa comunicazione scritta all'Organismo in qualsiasi fase del procedimento.

**10.8** Qualora le parti, presenti al primo incontro, raggiungano l'accordo circa l'opportunità di procedere con la mediazione, verrà redatto apposito verbale su modello predisposto dell'Organismo. Con la sottoscrizione del suddetto verbale avranno inizio le sessioni di mediazione e sorgerà in capo alle parti aderenti l'onere di corrispondere le relative indennità.

**10.9** Non si potrà dare luogo alle sessioni di mediazione qualora, all'esito del primo incontro, ricorrano alternativamente le seguenti condizioni:

a) mancata partecipazione della/e parte/i convocata/e;

b) mancato accordo tra le parti circa l'avvio della mediazione.

**10.10** Nel caso di cui all'art. 10.8 lett. a), il mediatore svolge comunque l'incontro alla presenza della sola parte istante, con finalità informative circa le caratteristiche e gli effetti della mediazione. Al termine dell'incontro, il mediatore formerà verbale conclusivo del procedimento per mancata comparizione della/e parte/i convocata/e che, previa verifica di regolarità formale da parte dell'Organismo, verrà rilasciato in originale alla/e parte/i comparsa/e.

## **Articolo n. 11 – Procedimento di Mediazione: sessioni di mediazione**

**11.1** Ciascuna parte dovrà partecipare personalmente alle sessioni di mediazione, salvo quanto previsto dagli artt. 10.2, 10.3 e 10.4 in tema di rappresentanza. È consentita la presenza di assistenti e/o consulenti nei modi e nelle forme previste dagli artt. 10.5 e 10.6.

**11.2** Il mediatore è libero di condurre le sessioni di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, sentite le parti e con il loro consenso.

**11.3** Il mediatore calendarizza, d'accordo con le parti e di concerto con la segreteria dell'Organismo, lo svolgimento delle sessioni successive alla prima, tenuto conto che comunque l'intero procedimento non potrà eccedere la durata di tre mesi complessivi, o comunque la durata massima prevista dalla legge. Qualora una parte senza preavviso risulti assente ad una sessione successiva alla prima, il mediatore redigerà verbale di assenza, mandando alla segreteria

affinchè provveda alla richiesta urgente di chiarimenti alla parte assente. Nel caso in cui la parte, entro tre giorni dalla richiesta, non faccia pervenire idonee motivazioni, ovvero dichiari di voler abbandonare il procedimento, la segreteria comunicherà alla parti la data dell'incontro nel quale verrà redatto apposito verbale negativo per mancato accordo. Qualora la parte richieda manifesti la volontà di non abbandonare la mediazione, la segreteria dell'organismo, di concerto con il mediatore e sentite le altre parti, provvederà a fissare la data per la successiva sessione.

**11.4** Qualora il procedimento non si concluda all'esito della prima sessione, il mediatore formerà al termine di ciascun incontro verbale riepilogativo delle attività svolte, redatto sull'apposito modello predisposto dell'Organismo un verbale.

**11.5** E' facoltà delle parti accedere agli atti del procedimento di mediazione in ogni fase del medesimo. Ciascuna parte potrà acquisire, oltre ai propri atti, i soli documenti depositati dalle altre parti e non riservati; si intendono in ogni caso non riservati, i documenti depositati in sessione comune. Tutti gli atti del procedimento vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, e conservati per un periodo di tre anni decorrenti dalla conclusione del procedimento.

## **Articolo n. 12 – Procedimento di Mediazione: conclusione**

**12.1** L'intero procedimento di mediazione non potrà avere una durata superiore a 3 mesi decorrenti dal deposito dell'istanza, e comunque non potrà eccedere la durata massima prevista dalla legge, salvo diverso e motivato accordo tra le parti e con il consenso del mediatore, sentito il parere del Responsabile dell'Organismo.

**12.2** Il procedimento di mediazione si conclude, in ogni caso, con la redazione del verbale da parte del mediatore, il quale dovrà utilizzare i modelli appositamente predisposti dall'Organismo. Il Verbale di mediazione è sempre sottoscritto dalle parti personalmente o mediante rappresentanti muniti di idonei poteri e dal mediatore che attesta le sottoscrizioni e ne certifica l'autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

**12.3** Nel caso in cui il procedimento di mediazione si concluda con esito positivo, l'accordo tra le parti dovrà di norma essere formalizzato in una separata scrittura che, sottoscritta soltanto dalle parti ed eventualmente dai rispettivi legali, verrà allegata al verbale per farne parte integrante e sostanziale. Il mediatore redige pertanto il verbale in forma sintetica, dando semplicemente atto delle eventuali dichiarazioni delle parti. Il verbale dovrà essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Nel caso in cui le parti siano assistite da avvocati regolarmente iscritti, questi ultimi hanno la facoltà di certificare la conformità a legge del verbale e dell'allegato accordo apponendo la loro sottoscrizione. Qualora l'avvocato intervenga anche nella qualità di rappresentante della parte, potrà essere richiesta la doppia sottoscrizione del verbale e dell'accordo nella duplice veste. Nel caso in cui le parti non si avvalgano dell'assistenza legale ovvero l'avvocato non sottoscriva il verbale e l'accordo, è fatto onere alla parte interessata di provvedere alla richiesta di omologazione del verbale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, al fine di attribuirgli il valore di titolo esecutivo e di titolo per l'iscrizione di ipoteca.

**12.4** Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore darà atto a verbale dell'esito negativo del procedimento. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale deve accertarsi dell'autografia della sottoscrizione delle parti o della loro impossibilità di sottoscrivere. Ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, il mediatore potrà formulare una proposta di conciliazione, che comunque formulerà nel caso in cui le parti ne facciano espressa e concorde richiesta. Il mediatore, prima di formulare la proposta, è tenuto ad informare adeguatamente le parti circa gli effetti della proposta stessa e le possibili conseguenze previste dalla legge. Il mediatore potrà rifiutarsi di formulare la proposta nel solo caso in cui non ritenga di avere sufficienti elementi. In nessun caso la proposta potrà essere formulata se al procedimento ha partecipato una sola parte.

**12.5** Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, che dovrà essere immediatamente restituita all'Organismo debitamente compilata e sottoscritta.

**12.6** Alle parti è garantito l'accesso agli atti del procedimento di mediazione, che il Responsabile dell'Organismo è tenuto a conservare in apposito fascicolo registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione, per il periodo minimo previsto dalla legge. Il diritto di accesso è regolato dalla legge e dai regolamenti vigenti. I dati raccolti sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196.

**12.7** Il Responsabile dell'Organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta, previa verifica di conformità al regolamento e di correttezza formale, il verbale di accordo di cui all'articolo 11, comma 3, del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo.

**12.8** Il Responsabile dell'Organismo trasmette altresì la proposta del mediatore di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo.

**Articolo n. 12 – Indennità spettanti per il servizio di Mediazione ex D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e relative norme attuative (D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e D.M. 6 luglio 2011 n. 145)**

**12.1** Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.l. 180/2010, art. 16, come modificato dall'art. 5 del D.M. 6 luglio 2011 n. 145 e dalla tabella allegata al presente regolamento.

**12.2** Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato ai sensi dell'art. 7.3 che precede, ovvero diversamente concordato con le parti, e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

**12.3** L'indennità non comprendono le spese di avvio del procedimento e le eventuali spese anticipate.

**12.4** Per le spese di avvio del procedimento, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 + IVA che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte convocata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

**12.5** a titolo di indennità di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.

**12.6** L'importo massimo delle indennità di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

**12.7** Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

**12.8** Le indennità di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori o di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

**12.9** Le indennità di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento:

- al termine della procedura nel caso di un solo incontro;

- in caso di più sessioni, le indennità dovute dovranno essere versate da tutte le parti entro la data dell'incontro successivo o versate in segreteria lo stesso giorno dell'incontro. In mancanza non si potrà dare corso all'incontro di mediazione che sarà rinviato d'ufficio dall'organismo. Eventuali maggiorazioni previste al punto 12.6 saranno calcolate e versate al termine della procedura di mediazione.

**12.10** Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi possono essere considerati come unica parte, il responsabile dell'Organismo a proprio ed insindacabile giudizio potrà considerarle come unica parte.